

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RIZ, ABIS, BATTELLO, BEORCHIA, BOATO,
DUJANY, MICOLINI, POLLICE, RUBNER, SANNA e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

**Integrazione alla legge 8 agosto 1985, n. 413. Adattamento del
contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali
sostenute dai partiti politici nelle elezioni regionali**

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende a sanare una palese carenza intervenuta a seguito della emanazione della legge 8 agosto 1985, n. 413, la quale stabilisce il contributo dello Stato nelle spese sostenute dai vari raggruppamenti politici per le elezioni regionali e fissa la decorrenza dei benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 1 dall'anno 1985.

Nella legge originaria 18 novembre 1981, n. 659, è scritto che il contributo è concesso «... per ciascuna elezione regionale...», il che significa che debbono essere prese in considerazione tutte le elezioni regionali. Ebbene, avendo stabilito la decorrenza dall'anno 1985, si sono escluse dall'aumento di contribuzione le elezioni che si sono tenute in alcune regioni

a statuto speciale nei due anni precedenti, creando così una discriminazione nei confronti delle succitate regioni.

La precedente legge 18 novembre 1981, n. 659, all'articolo 2 aveva concesso il contributo per le elezioni regionali di una tornata elettorale, comprendendo in essa le elezioni regionali che avevano avuto luogo non solo nel 1980, ma anche negli anni 1978 e 1979, che interessavano le regioni a statuto speciale.

Evidentemente la stessa logica avrebbe dovuto valere anche per la formulazione della recente legge del 1985, nella quale i nuovi provvedimenti migliorativi avrebbero dovuto riguardare l'intera «tornata elettorale», ossia tutte le elezioni regionali intervenute dopo il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1981, comprendendo cioè le elezioni delle regioni a statuto ordinario del 1985 e quelle delle regioni a statuto speciale che hanno avuto luogo negli anni 1983 e 1984, come è qui di seguito indicato:

Friuli-Venezia Giulia, 20 giugno 1983;
Valle d'Aosta, 26 giugno 1983;
Trentino-Alto Adige, 22 novembre 1983;
Sardegna, 24 giugno 1984.

L'aver fissato la decorrenza dal 1985 ha creato una illogica diversità di trattamento tra le regioni che hanno avuto le elezioni nella

stessa tornata e soprattutto una palese disparità fra le componenti politiche delle regioni a statuto speciale e quelle delle regioni a statuto ordinario. Di qui la necessità di un intervento a sanatoria.

Il presente disegno di legge è già stato presentato nella IX legislatura presso la Camera dei deputati, ove recava il numero 3357.

Dato che per lo scioglimento anticipato delle Camere esso non è stato portato ad approvazione definitiva, viene ripresentato in questa X legislatura al Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il contributo dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413, viene erogato anche a titolo di concorso per le spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni dei consigli regionali avvenute negli anni 1983 e 1984. A tal uopo il contributo dello Stato ivi previsto è elevato a lire 45.000 milioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.